**Comune di Cupra Marittima**

**Regolamento Imposta di Soggiorno**

**Indice**

[Articolo 01 -Oggetto del regolamento](#_Toc487998878)

[Articolo 02 - Istituzione e presupposto dell’imposta](#_Toc487998879)

[Articolo 03 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento](#_Toc487998880)

[Articolo 04 -Tariffe](#_Toc487998878)

[Articolo 05 - Esenzioni ed agevolazioni](#_Toc487998879)

[Articolo 06 - Obblighi tributari](#_Toc487998880)

[Articolo 07 - Versamento dell’imposta](#_Toc487998878)

[Articolo 08 - Disposizioni in tema di accertamento](#_Toc487998879)

[Articolo 09 – Sanzioni e ravvedimento](#_Toc487998880)

[Articolo 10 -Riscossione coattiva](#_Toc487998878)

[Articolo 11- Rimborsi](#_Toc487998879)

[Articolo 12 -Contenzioso](#_Toc487998880)

Articolo 13 – Disposizioni transitorie………………………………………………

Articolo 14 – Entrata in vigore……………………………………………………..

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita nel Comune di Cupra Marittima con Delibera Consiliare n. 33 del 29/09/2017;

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell’imposta**

1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 come modificato dell’art.180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cupra Marittima, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L’imposta sarà applicata, salvo variazioni, nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno.

3. L’imposta è corrisposta per persona ed ogni pernottamento nelle strutture ricettive come individuate dalla normativa vigente in materia, e come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Cupra Marittima, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, extralberghiere ed altre strutture ricettive per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, uso occasionale di immobili a fini ricettivi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Cupra Marittima.

**Articolo 3 - Soggetti passivi** **e responsabili del pagamento**

1. L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cupra Marittima, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 4.

2.Ai sensi del comma 1 ter dell’art. d del D.Lgs 23/2011, come modificato dell’art.180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi del comma 5 ter dell’art. 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve , ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione , nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al comune di Cupra Marittima.

**Articolo 4 – Tariffe**

1. La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate dalla normativa vigente in materia. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti tipologie di strutture ricettive sono pari a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE** | | |
|
|
| **Struttura** | **Classificazione** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Alberghi e Residenze turistico alberghiere** | 5 stelle | 1,50 |
| 4 stelle | 1,30 |
| 3 stelle | 1,00 |
| 2 stelle | 0,80 |
| 1 stella | 0,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| **STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA** | |
|
|
|
| **Struttura** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Campeggi** | 0,50 |
| **Villaggi turistici** | 0,70 |

|  |  |
| --- | --- |
| **STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE** | |
|
|
| **Struttura** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Attività ricettive rurali/Agriturismi** | 0,70 |
| **Ostelli** | 0,00 |
| **Case per ferie** | 0,70 |
| **Esercizi di affittacamere** | 0,70 |
| **Case e appartamenti per vacanze** | 0,70 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALTRE STRUTTURE** | |
|
|
| **Struttura** | **Tariffa in euro (per persona e pernottamento, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi)** |
| **Attività saltuarie di alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)** | 0,70 |
| **Appartamenti ammobiliati per uso turistico** | 0,70 |
| **Locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 24/04/17 n. 5 convertito in legge dalla L 21/06/17 n. 96** | 0,70 |
| **Uso occasionale di immobili a fini ricettivi** | 0,70 |

**Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni**

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
2. i gruppi vacanze di anziani organizzati da comuni appartenenti al territorio nazionale. L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di idonea documentazione prodotta dal comune organizzatore, attestante il fatto e contenente l’indicazione nominativa e le generalità dei partecipanti al gruppo.
3. i gruppi di soli sportivi partecipanti a:
   1. manifestazioni sportive organizzate dal comune di Cupra Marittima.
   2. manifestazioni sportive patrocinate dal comune di Cupra Marittima, purché organizzate da associazioni sportive dilettantistiche, federazioni o altre associazioni senza scopo di lucro, affiliate al CONI.

Tale esenzione può essere ottenuta con la presentazione preventiva da parte dell’organizzazione al gestore della struttura ricettiva dell’elenco degli aventi diritto.

1. gli ospiti legati ad eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Cupra Marittima che alloggiano, tramite il comune stesso, in strutture ricettive cittadine limitatamente al periodo richiesto per lo svolgimento della manifestazione.
2. i portatori di handicap non autosufficienti, ed il loro accompagnatore (un accompagnatore). I malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati o portatori di handicap non autosufficienti minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori. Per ottenere tale esenzione si dovrà dichiarare da parte del paziente/portatore di handicap o dai relativi accompagnatori, su apposita modulistica predisposta dal Comune di Cupra Marittima e fornita dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che si rientra nelle fattispecie del presente articolo 5 – lettera e.
3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni 25 partecipanti.
4. gli appartenenti alle forze di polizia di Stato, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle altre forze armate, che pernottano per esigenze di servizio.
5. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
6. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
7. il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
8. coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione. L’attestazione o richiesta di esenzione dovrà pertanto essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
9. coloro che lavorano a Cupra Marittima e vi pernottano, purché sia documentabile ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

**Articolo 6 - Obblighi tributari**

1.Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione breve è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.

2.A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura stessa.

b) richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza emettendo un’apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

c) versare al Comune entro il 15 settembre di ogni anno l’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di luglio ed agosto.

d) presentare mediante posta elettronica certificata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo apposita dichiarazione secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ovvero, nelle more dell’emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;

e) in caso di rifiuto al versamento dell’imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;

f) i soggetti indicati nell’art. 3 hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

**Articolo 7 - Versamento dell’imposta**

1. I soggetti passivi di cui all’articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cupra Marittima. Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

* mediante bonifico bancario;
* mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
* tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;

**Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

**Articolo 9 – Sanzioni e ravvedimento**

1.Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471. N. 472 e n. 473**.**

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

2. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

3. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 10 -Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

**Articolo 11- Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l’eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 250,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

**Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Articolo 13 – Disposizioni transitorie**

1.Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al comune il conto reso su modello 21 esclusivamente mediante posta elettronica certificata. Il comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all’art. 233 D.Lgs. 267/2000.

**Articolo 14 – Entrata in vigore**

1.Ai sensi dell’art. 13, comma 15 quarter, del D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze. Da tale data si intende abrogato il vecchio regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 29/09/2017.